

Capo I

Disposizioni in materia di entrata

Sezione I

Disposizioni in materia di tasse sulle concessioni regionali

Art. 1

Tasse sulle concessioni regionali

1. A decorrere dal 1° gennaio 2015 le tasse sulle concessioni regionali sono istituite quale tributo proprio, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario).

2. Dal 1° gennaio 2015 le tasse sulle concessioni regionali per l'esercizio dell'attività venatoria sono così determinate:

- a) abilitazione all'esercizio venatorio euro 23,00;
- b) licenza di appostamento fisso di caccia euro 56,00.

3. Il versamento della tassa di cui al comma 2, lettera a), è effettuato in occasione del pagamento della tassa di rilascio o di rinnovo della concessione governativa per la licenza di porto d'armi per uso di caccia ed ha validità di un anno dalla data di rilascio della concessione governativa. Il versamento della tassa non è dovuto qualora non si eserciti la caccia durante l'anno.

4. Il versamento della tassa di cui al comma 2, lettera b), è effettuato, prima dell'uso, per ogni appostamento fisso di caccia soggetto ad autorizzazione annuale.

5. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui alle leggi regionali 15 maggio 1980, n. 54 (Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali), 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne) e 18 febbraio 2005, n. 31 (Norme generali in materia di tributi regionali).

Art. 2

Modifiche alla l.r. 54/1980 e alla l.r. 65/2001

1. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 15 maggio 1980, n. 54 (Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali) è abrogato.

2. Al comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 54/1980 le parole: "da lire duecentomila a lire un milione" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 103,30 ad euro 516,46".

3. L'articolo 5 della legge regionale 21 dicembre 2001, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2002) è abrogato.

Art. 3

Disposizione finanziaria

1. Le minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui alla presente sezione sono stimate in euro 3.800.000,00 annui e sono imputate alla UPB di entrata 111 "Imposte e tasse" del bilancio pluriennale 2015-2017 e successivi.

Sezione II

Modifiche alla legge regionale 2 novembre 2006, n. 52
(Determinazione dell'importo della tassa automobilistica regionale)

Art. 4

Modifiche all'articolo 1 ter della l.r. 52/2006

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 ter della legge regionale 2 novembre 2006, n. 52 (Determinazione dell'importo della tassa automobilistica regionale) è aggiunto il seguente:

“2 bis. Sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale, per tre annualità, gli autoveicoli appartenenti alle categorie M1 ed N1 su cui viene installato un sistema di alimentazione a gpl o metano. L'esenzione opera a condizione che:

a) l'installazione del sistema sia effettuata dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;

b) il collaudo del sistema sia effettuato entro il 31 gennaio 2016.”.

2. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 1 ter della l.r. 52/2006 è aggiunto il seguente:

“2 ter. Le tre annualità di cui al comma 2 bis decorrono:

a) dal periodo d'imposta seguente a quello durante il quale avviene il collaudo, qualora il medesimo sia effettuato oltre la scadenza del termine ordinario per il pagamento della tassa automobilistica;

b) dal periodo d'imposta nel quale avviene il collaudo, qualora il medesimo sia effettuato entro la scadenza del termine ordinario per il pagamento della tassa automobilistica.”.

Art. 5

Modifiche all'articolo 1 quater della l.r. 52/2006

1. Dopo il comma 1 quater 1 dell'articolo 1 quater della l.r. 52/2006 è inserito il seguente:

“1 quater 2. Le minori entrate derivanti dall'applicazione del comma 2 bis dell'articolo 1 ter, stimate in euro 1.700.000,00 per il 2015, ed euro 1.900.000,00 per ciascuno degli anni 2016 e 2017, sono imputate alla UPB di entrata 111 “Imposte e tasse” del bilancio regionale.”.

Sezione III

Interventi fiscali in materia di ludopatia. Modifiche alla legge regionale 18 ottobre 2013, n. 57 (Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione della ludopatia)

Art. 6

Abrogazione dell'articolo 10 della l.r. 57/2013

1. L'articolo 10 della legge regionale 18 ottobre 2013, n. 57 (Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione della ludopatia) è abrogato.

Art. 7

Sostituzione dell'articolo 11 della l.r. 57/2013

1. L'articolo 11 della l.r. 57/2013 è sostituito dal seguente:

“Articolo 11

Disposizioni in materia di IRAP

1. A decorrere dal periodo di imposta 2015 l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è maggiorata di 0,30 punti percentuali per gli esercizi pubblici e commerciali e i circoli privati in cui vi sia offerta di apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del r.d. 773/1931.

2. La maggiorazione non si applica agli esercizi pubblici e commerciali già assoggettati a maggiorazione IRAP ai sensi dell'articolo 1 e dell'allegato A della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013).

3. A decorrere dal periodo di imposta 2015 l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è ridotta di 0,50 punti percentuali per gli esercizi pubblici e commerciali e i circoli privati che rimuovono dai locali tutti gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del r.d. 773/1931. La riduzione di aliquota è applicata per il periodo d'imposta in cui è avvenuta la rimozione e per i due periodi d'imposta successivi. I soggetti beneficiari della riduzione di aliquota comunicano alla Regione entro trenta giorni l'avvenuta rimozione.

4. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 7 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 79 (Riordino degli sgravi fiscali alle imprese a valere sull'imposta regionale sulle attività produttive “IRAP”), per gli esercizi pubblici e commerciali individuati dall'allegato A della l.r. 77/2012 la riduzione di aliquota di cui al comma 3 si applica alla maggiorazione di aliquota prevista dall'articolo 1 della l.r. 77/2012.”.